

Cari Colleghi, Signore e Signori

il presente intervento è stato redatto al fine di illustrare e sensibilizzare l'attenzione in merito ad una patologia chiamata **Sindrome di Alienazione Parentale**. Solo attraverso una analisi specifica degli elementi strutturali di tale malattia, appare possibile comprendere con chiarezza ed efficacia quanto sta accadendo nella vita di molte famiglie siano esse famiglie di separati, divorziati o attualmente ancora conviventi, ma separati in via di fatto.

Si ritiene utile segnalare e puntare l'attenzione su un fenomeno difficile da individuare, in quanto spesso connesso con elementi culturali e sociali, ma ormai troppo comune per non essere portato all'attenzione degli operatori del settore ed intendo per tali gli operatori del diritto, gli assistenti sociali, gli psicologi infantili, gli educatori ed ogni persona coinvolta nella tutela minorile di cui oggi si riconosce la centralità nella costruzione di un modello sociale a misura di "bambino" oltretutto di "Uomo o Donna".

La **sindrome di alienazione genitoriale** (o **PAS**.) è una delle più gravi patologie da separazione, meglio ancora da conflitto di coppia; un disturbo psicologico che può insorgere nei figli, tipicamente (ma non solo) a seguito del loro coinvolgimento in separazioni conflittuali non appropriatamente mediate. A dispetto della scarsa conoscenza che attualmente se ne ha in Italia, la PAS è oggetto di studio e ricerca in ambito scientifico e giuridico da oltre vent'anni nel mondo, ed è stata inizialmente descritta e sistematizzata in letteratura da Richard A. Gardner

La Nozione di PAS è intuitiva, poiché ogni realtà esistente è, come tale, intuita da chi la vede descritta in una mera nozione: "Un disturbo che insorge nel contesto di conflitti di coppia che trovano un illegittimo campo di battaglia nelle controversie relative al rapporto con i figli, "

In questo disturbo, un genitore (alienante) attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una semplice questione di "lavaggio del cervello" o "programmazione", poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. Respira l'aria di sofferenza e ne è contagiato.

È proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è applicabile poiché l'alienante non sarebbe più tale, ma bensì sarebbe un genitore che tutela la propria prole dagli abusi dell'altro genitore.

La PAS è prodotta da una programmazione dei figli da parte di un genitore patologico (genitore alienante): un lavaggio del cervello che porta i figli a perdere il contatto con la realtà degli affetti e ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l'altro genitore (genitore alienato) senza una reale esistenza di motivazioni oggettive, ovvero l'attività del genitore alienante, sia essa conscia o inconscia, di colpevolizzare l'altro genitore in virtù del fallimento del rapporto di coppia e non per reali ed oggettive mancanze nei confronti del minore.

Le tecniche di programmazione del genitore alienante, tipicamente comprendono l'uso di espressioni denigratorie riferite all'altro genitore; false accuse di trascuratezza, violenza o abuso (nei casi peggiori, anche abuso sessuale); la costruzione di una "realtà virtuale familiare" di terrore e vessazione che genera, nei figli, profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio verso il genitore alienato. I figli, quindi, si alleano con il genitore "sofferente"; si mostrano come contagiati da questa sofferenza ed iniziano ad appoggiare la visione del genitore alienante, esprimendo, in modo apparentemente autonomo, astio, disprezzo e denigrazione contro il genitore alienato. La programmazione arriva spesso a distruggere la relazione fra figli e genitore alienato, perché i bambini arrivano a rifiutare qualunque contatto, anche solamente telefonico, con il genitore alienato. Questi sono i

Sintomi: La diagnosi di PAS si basa sull'osservazione di otto sintomi primari nel bambino. Il primo sintomo è la *campagna di denigrazione*, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante verso l'altro genitore. In una situazione normale, ciascun genitore non permette che il bambino esibisca mancanza di rispetto e diffami l'altro. Nella PAS, invece, il genitore programmatore non mette in discussione questa mancanza di rispetto, ma può addirittura arrivare a favorirla.

Il secondo sintomo è la *razionalizzazione debole* dell'astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o, anche, solamente superficiali. Ad esempio, come scrive Gardner: "non voglio vedere mio padre perché mi manda a letto troppo presto", oppure "perché una volta ha detto una parolaccia".

La *mancanza di ambivalenza* è un ulteriore elemento sintomatico, per il quale il genitore rifiutato è descritto dal bambino come "tutto negativo", mentre l'altro genitore è visto come "tutto positivo".

Il *fenomeno del pensatore indipendente* indica la determinazione del bambino ad affermare di essere una persona che sa pensare in modo indipendente, con la propria testa, e di aver elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione senza influenza del genitore programmatore.

L'*appoggio automatico al genitore alienante* è una presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante, in qualunque genere di conflitto si venga a creare.

L'*assenza di senso di colpa* è il sesto sintomo: questo significa che tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore escluso, avvengono senza sentimenti di colpa nel bambino.

Gli *scenari presi a prestito* sono affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente venirne da lui direttamente, come l'uso di parole o situazioni normalmente non conosciute da un bambino di giovane età per descrivere le colpe del genitore escluso.

Infine, l'ottavo sintomo è l'*estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato*, che coinvolge nell'alienazione la famiglia, gli amici e le nuove relazioni affettive (una compagna o un compagno) del genitore rifiutato.

Conseguenze: Richard Gardner afferma che l'instillazione incontrollata di PAS è una vera e propria forma di violenza emotiva, capace di produrre significative psicopatologie sia nel presente che nella vita futura dei bambini coinvolti. Gravi psicopatologie quali:

- esame della realtà alterato;
- narcisismo;
- indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia;
- mancanza di rispetto per l'autorità, estesa anche a figure non genitoriali;
- paranoia;
- psicopatologie legate all'identità di genere.

Appare chiaro che la dinamica della PAS, pur essendo determinata negli effetti negativi, risulta di difficile analisi, sia nella fase diagnostica, ovvero nell'accertamento dell'esistenza di una patologia in atto, sia nella fase propriamente giuridica che attiene alla tutela vera e propria, ovvero nella prova dell'esistenza del genitore alienante, nell'esistenza di un danno diretto verso il minore ed indiretto verso il genitore alienato. Vorrei chiarire fin da subito che in casi del genere l'esistenza di un comportamento doloso o colposo del genitore alienante risulta accessoria ai fini della tutela minorile, poiché l'analisi di colpevolezza o colposità degli intenti del genitore alienante attengono sono ad una fase successiva, ovvero la determinazione dell'entità della sanzione nei confronti del genitore che, trasgredendo specifici doveri, in ogni caso, sia in presenza di dolo specifico ovvero di colpa, il genitore

alienante crea un danno al minore ed all'altro genitore. L'esame delle sanzioni è materia che interessa solo come strumento ulteriore della tutela, essendo in questa fase importante l'analisi e l'individuazione del fenomeno familiare e quindi attuare la tutela del minore attraverso la conoscenza e la consapevolezza dell'evento patologico. Non che l'esame delle responsabilità genitoriali sia di minor valore, **anzi**, ma sicuramente deve ritenersi strumentale all'interruzione della programmazione del genitore alienante. Nell'attuale panorama giuridico occorre dare rilievo all'esistenza di comportamenti lesivi ed individuare le tutele per il minore coinvolto, successivamente sarà opportuno analizzare il grado di responsabilità del genitore alienante nonché predisporre specifici rimedi per il genitore alienato. Attualmente le difficoltà maggiori in merito alla tutela della Sindrome da Alienazione Parentale è relativa alla diagnosi, ovvero all'attestazione di essere in presenza di una patologia conosciuta, condivisa e accettata dagli operatori.

Le tutele giuridiche in materia, presupposta una diagnosi certa, sono molteplici.

Infatti il legislatore ha predisposto una serie di norme a tutela dei minori che garantiscono in primo luogo l'esistenza dei diritti in favore del minore stesso prima ancora dell'accertamento dell'esistenza di un'ipotesi di reato ovvero dell'esistenza di un illecito civile. In altre parole l'esistenza di diritti costituzionali, primo fra tutti l'art 30 Cost. che ricordiamo recita al primo comma: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio», garantisce un'assolutezza dell'esistenza del diritto che prescinde dall'analisi ulteriore. Il minore sottoposto alla Sindrome di Alienazione Parentale, vede lesa in primo luogo il proprio diritto ad essere educato, istruito e mantenuto da entrambi i genitori e ciò deve bastare per assicurargli tutela, rimettendo ad un secondo momento l'analisi delle responsabilità. Tale orientamento del legislatore è condivisibile poiché, mai come in questi casi, la necessità primaria è l'intervento a sostegno del minore, rimettendo ad una fase successiva l'accertamento del grado delle responsabilità giuridiche. In ogni caso lo strumento più immediato per la reale tutela di fattispecie è il Ricorso ex articolo 709 – ter c.p.c. il quale specificatamente prevede: “ Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.”

Come già evidenziato attualmente la tutela codicistica è incentrata sul presupposto dell'accertamento delle “ gravi inadempienze” spesso non agevole e che contrasta in termini di tempo con la necessità di intervenire rapidamente a favore del minore in caso di PAS.

Tale accertamento però, si badi bene, è **necessario e strutturale** nella tutela minorile poiché l'analisi del fenomeno in questione non può essere risolto senza un effettivo e reale

coinvolgimento dei genitori, che in quanto tali, devono, ripeto devono essere resi consapevoli di un ruolo che prescinde dall'analisi delle relazioni di coppia.

In tale senso , mi si conceda, un modello sociale di famiglia fondata solo sull'unione di coppia ovvero sul matrimonio, sta mostrando tutti i suoi limiti ideologici a scapito di una reale tutela dei più deboli.

Grazie dell'attenzione

Avv. Sergio D'Andrea